



Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G18221 del 31/12/2024

Proposta n. 51562 del 30/12/2024

Oggetto:

Livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni di assistenza in Hospice erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR Livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni di assistenza in Hospice erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR Livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni di assistenza in Hospice erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR

Proponente:

Estensore	CORRADI ANTONELLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CORRADI ANTONELLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. NUTI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. URBANI	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Oggetto: Livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni di assistenza in Hospice erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Su proposta del dirigente dell'Area Rete Integrata del Territorio

VISTI:

- la Legge Statuaria n.1 dell'11 novembre 2004;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2023 n. 234, con cui è stato conferito al Dott. Andrea Urbani l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Organizzazione del 13 ottobre 2023 n. G13499, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Rete Integrata del Territorio" della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Marco Nuti;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G01930 del 23 febbraio 2024, modificato con atto di organizzazione n. G02642 dell'8 marzo 2024, con cui è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la Determinazione n. G16009 del 28 novembre 2024 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale dell'Ufficio "Assistenza distrettuale e strutture intermedie" presso l'area "Rete Integrata del Territorio" della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Paolo Parente;

VISTI per quanto riguarda la normativa statale e regionale in materia sanitaria:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"*;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i. avente ad oggetto *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*;
- il DPCM 29 novembre 2001, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n. 15), recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20, concernente: *“Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”*;

VISTA la DGR n. 149 del 6 marzo 2007 e s.m.i., con cui è stato recepito l’Accordo, siglato in data 28 febbraio 2007, tra il Ministero della salute, il Ministro dell’Economia e Finanze, la Regione Lazio, per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 15 novembre 2024 avente ad oggetto: *“Adozione del programma operativo 2024 – 2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio”*;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*, in particolare:

- l’art. 8 quater, comma 2, che prevede che *“la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 quinquies”*;
- l’art. 8 quater, comma 8, secondo cui, *“in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque, non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”*;

- l’art. 8 *quinquies*, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:
 - “b) *il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza...omissis...;*
...omissis...
 - d) *il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali ...omissis...;*
...omissis...
 - e bis) *la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario programmato ...omissis...”;*
- l’art. 8 *quinquies*, comma 2-*quater*, il quale prevede “*Le Regioni stipulano accordi con le Fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (...) e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano, altresì, accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l’attività assistenziale, attuata in coerenza con la Programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio...omissis...”;*
- l’art 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, che dispone espressamente che “*in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale interessati è sospeso”;*

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 976/2023 avente ad oggetto “Adozione del Piano di programmazione dell’assistenza territoriale 2024-2026”;

VISTI, per quanto riguarda i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio nonché gli ulteriori requisiti di qualità per il rilascio del titolo di accreditamento:

- il Decreto del Commissario *ad acta* n. 8/2011 e s.m.i. avente ad oggetto “*Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione testo integrato e coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”* e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. 469/2017 e s.m.i. di aggiornamento, tra l'altro, dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di accreditamento;

VISTI, per quanto riguarda le tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate in Hospice:

- il decreto del Commissario *ad acta* n. 23/2010 con il quale, oltre a stabilire il rapporto tra posti residenziali e trattamenti domiciliari pari a 1:4, sono state determinate le seguenti tariffe:
 - euro 100,33 per la giornata domiciliare;
 - euro 202,80 per la giornata residenziale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 694 del 4 agosto 2022 concernente “*Definizione della tariffa per la remunerazione delle prestazioni residenziali e in day hospice erogate in hospice pediatrico*” con la quale sono state stabilite le seguenti tariffe:
 - euro 295,48 per il *day hospice*;
 - euro 451,12 per la giornata residenziale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1186/2024 avente ad oggetto “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento, dei criteri di assegnazione dei budget 2025 e delle regole di remunerazione. Modifiche allo schema di Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per gli anni 2025-2026*”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 977 del 28 dicembre 2023 recante “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di assegnazione dei budget 2024, determinazione delle regole di remunerazione, modifica parziale della Disciplina giuridica dell'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con DGR n. 695/2022, come modificato dalla DGR n. 310/2023 e approvazione schema di Addendum contrattuale 2024*”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 126 del 28 febbraio 2024 recante “*Modifica della DGR 977 del 28 dicembre 2023 “Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di assegnazione dei budget 2024, determinazione delle regole di remunerazione, modifica parziale della Disciplina giuridica dell'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con DGR n. 695/2022, come modificato dalla DGR n. 310/2023 e approvazione schema di Addendum contrattuale 2024*”;

RICHIAMATO quanto disposto in termini di riduzione dei budget da assegnare alle strutture private accreditate nell'esercizio 2025 di cui all'art. 7, rubricato “*Modifiche all'art. 12 del contratto 2022-*

2024”, dello schema di Addendum all’Accordo/Contratto ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. approvato con la DGR n. 126/2024 e nello specifico una riduzione del 10% dell’eventuale budget da assegnare nell’anno successivo nel caso di mancata emissione delle note di credito *“relative a crediti derivanti da controlli esterni concordati ovvero a crediti di qualsiasi natura ancora non recuperati finanziariamente dall’Azienda Sanitaria di competenza”*;

RILEVATO che la delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024 stabilisce che *“la riduzione del 10% dell’eventuale budget da assegnare nell’anno successivo” di cui all’art. 7, rubricato “Modifiche all’art. 12 del contratto 2022-2024” dello schema di Addendum all’Accordo/Contratto ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. approvato con la DGR n. 126/2024, è determinata decurtando dal budget da assegnare per l’annualità 2025 la quota del 10% del budget assegnato nel 2024 per la specifica attività assistenziale per cui le strutture private accreditate non hanno emesso le note di credito richieste dalle Aziende Sanitarie Locali”*;

STABILITO di demandare alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in sede di sottoscrizione degli accordi contrattuali, l’applicazione della decurtazione del 10% dei budget connessa alla mancata emissione di note di credito di cui al sopra richiamato art. 7, secondo le modalità stabilite con la DGR n. 1186/2024;

PRESO ATTO che la sopra richiamata delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024 ha stabilito il livello massimo di finanziamento per l’assistenza territoriale per l’anno 2025 per un importo pari a 863.551.187,00 € e che tale finanziamento ricomprende:

- l’acquisto della massima capacità produttiva di tutte le strutture private accreditate che erogano prestazioni in Hospice, applicando un tasso di occupazione pari al 98%, tenendo conto della configurazione delle strutture che hanno ottenuto l’accreditamento al 31 dicembre 2024;
- l’eventuale acquisto della massima capacità produttiva delle strutture che completeranno l’iter di accreditamento istituzionale, in linea con il fabbisogno regionale, nel corso dell’anno 2025;

STABILITO che il livello massimo di finanziamento per l’anno 2025 per le prestazioni erogate in Hospice è pari a 101.650.945,00 € così come riportato nella seguente tabella:

ASL	2025
Roma 1	21.825.467,00 €
Roma 2	20.096.716,00 €
Roma 3	12.836.422,00 €
Roma 4	2.160.938,00 €
Roma 5	8.859.843,00 €
Roma 6	7.563.281,00 €
VT	9.724.217,00 €
RI	- €
LT	9.508.124,00 €
FR	9.075.937,00 €
Totale	101.650.945,00 €

STABILITO che la Regione adotta il provvedimento di definizione del livello massimo di finanziamento complessivo assegnato per singola Azienda Sanitaria e che le strutture private accreditate sottoscrivono il contratto con la ASL competente per territorio, secondo lo schema adottato con delibera di Giunta regionale;

STABILITO che la procedura ed i criteri di assegnazione dei livelli massimi di finanziamento si articolano come segue:

- la Regione adotta il provvedimento di definizione del livello massimo di finanziamento complessivo suddiviso per singola Azienda Sanitaria tenendo conto della rete complessiva dell’offerta;
- le ASL effettuano la valutazione del fabbisogno di salute della popolazione di riferimento e, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e del titolo di accreditamento;
- le ASL devono tener conto altresì degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio;
- il tasso di occupazione utilizzato per la determinazione dei budget non potrà essere superiore al 98%, tenuto conto del naturale *turn over* tra nuovi utenti e dimessi;
- le strutture private accreditate assegnatarie del livello massimo di finanziamento sottoscrivono il contratto con la ASL competente per territorio, secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio;

STABILITO che le prestazioni possono essere poste a carico del SSR solo se erogate da strutture private autorizzate, in possesso del titolo di accreditamento e che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs 502/1992 e s.m.i.;

STABILITO che le Aziende Sanitarie Locali sono tenute all’acquisizione del CIG in sede di contrattualizzazione al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e tenuto conto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, aggiornata con delibere ANAC n. 584 e n. 585 del 19 dicembre 2023;

STABILITO che gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e dalle deliberazioni delle singole ASL che definiscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura accreditata;

RIBADITO che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole ASL deve ritenersi limite invalicabile, così come è invalicabile il limite massimo di finanziamento assegnato dalle ASL alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio;

STABILITO che al soggetto erogatore viene riconosciuta la rispettiva produzione erogata, entro il livello massimo di finanziamento assegnato, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

TENUTO CONTO che:

- i livelli massimi di finanziamento fissati con il presente provvedimento corrispondono al valore massimo complessivo per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato, al fine di garantire l'equilibrio economico del SSR e che, pertanto, rappresentano un limite invalicabile;
- i livelli massimi di finanziamento stabiliti con la presente determinazione potranno in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale o sulla scorta delle osservazioni dei ministeri affiancanti;

STABILITO che le ASL devono tener conto prioritariamente, nel programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, della disponibilità dei posti pubblici a gestione diretta delle Aziende;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. che il livello massimo di finanziamento per l'anno 2025 per le prestazioni erogate in Hospice è pari a 101.650.945,00 € così come riportato nella seguente tabella:

ASL	2025
Roma 1	21.825.467,00 €
Roma 2	20.096.716,00 €
Roma 3	12.836.422,00 €
Roma 4	2.160.938,00 €
Roma 5	8.859.843,00 €
Roma 6	7.563.281,00 €
VT	9.724.217,00 €
RI	- €
LT	9.508.124,00 €
FR	9.075.937,00 €
Totale	101.650.945,00 €

2. che l'Azienda Sanitaria competente per territorio e le strutture private accreditate sottoscrivono il contratto secondo lo schema adottato con la delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024;
3. di demandare alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in sede di sottoscrizione degli accordi contrattuali, l'applicazione della decurtazione del 10% dei budget connessa alla mancata emissione di note di credito, secondo le modalità stabilite con la delibera di Giunta Regionale n. 1186/2024;

4. che le Aziende Sanitarie Locali acquisiscono il CIG in sede di contrattualizzazione al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e tenuto conto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, aggiornata con delibere ANAC n. 584 e n. 585 del 19 dicembre 2023;
5. che le Aziende Sanitarie Locali, nell’esercizio della propria funzione di committenza, definiscono con proprio provvedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del presente atto, il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul proprio territorio, entro i limiti e le modalità indicati nel presente provvedimento e tenendo conto del fabbisogno di salute della popolazione;
6. che le ASL effettuano la valutazione del fabbisogno di salute della popolazione di riferimento e, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e del titolo di accreditamento;
7. che le Aziende sanitarie devono tener conto prioritariamente, nel programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, della disponibilità dei posti pubblici a gestione diretta delle Aziende nonché degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio;
8. che il tasso di occupazione utilizzato per la determinazione dei budget non potrà essere superiore al 98%, tenuto conto del naturale *turn over* tra nuovi utenti e dimessi;
9. che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole strutture private accreditate deve tener conto del numero di posti accreditati della struttura;
10. che le prestazioni possono essere poste a carico del SSR solo se erogate da strutture private autorizzate, in possesso del titolo di accreditamento e che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale di cui all’art. 8-*quinquies* del D. Lgs 502/1992 e s.m.i.;
11. che gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e dalle deliberazioni delle singole ASL che definiscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura accreditata;
12. che al soggetto erogatore viene riconosciuta la rispettiva produzione erogata, da verificare a consuntivo, sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale;

13. che i livelli massimi di finanziamento fissati con il presente provvedimento corrispondono al valore massimo complessivo per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato, al fine di garantire l'equilibrio economico del SSR e, pertanto, rappresentano un limite invalicabile;
14. che i livelli massimi di finanziamento stabiliti con la presente determinazione potranno in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale o sulla scorta delle osservazioni dei ministeri affiancanti;
15. che le disposizioni di cui al presente provvedimento possono essere modificate o integrate a seguito di comprovate esigenze di salute della popolazione, sulla scorta delle disposizioni nazionali, anche al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la qualità delle cure.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore

Andrea Urbani